



Foglio informativo

concernente le lavoratrici e i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte nel Canton Zurigo

Applicabile dal 1° gennaio 2024

1. Che cos'è l'imposta alla fonte?

L'imposta alla fonte è una trattenuta fiscale dedotta direttamente dai datori di lavoro, dall'organizzatore, dall'assicuratore, ecc. (debitori della prestazione imponibile = **DPI**). La trattenuta dell'imposta alla fonte dovuta viene effettuata direttamente sui redditi salariali o sui proventi compensativi (ad es. indennità di disoccupazione, indennità giornaliera per infortunio o per malattia, ecc.) e versata all'Ufficio cantonale tassazione di Zurigo.

2. Chi è assoggettate all'imposta alla fonte?

Sono assoggettati all'imposta alla fonte i lavoratori che:

- risiedono nel Canton Zurigo e non sono titolari di un permesso di domicilio C o che non sono coniugati con una persona titolare di un permesso C o di cittadinanza svizzera.
- risiedono all'estero e lavorano come frontalieri rispettivamente come soggiornanti settimanali per un datore di lavoro con sede nel Canton Zurigo (indipendentemente dalla loro cittadinanza – svizzeri compresi)
- risiedono all'estero e lavorano come dipendenti nel settore del traffico di linea e del trasporto internazionale per un'azienda con sede nel Canton Zurigo (indipendentemente dalla loro cittadinanza – svizzeri compresi)

3. Quali proventi sono assoggettati all'imposta alla fonte?

Sono assoggettati all'imposta alla fonte tutti i proventi risultanti da reddito lordo da attività lucrativa dipendente (salari comprese provvigioni, assegni familiari per i figli e di formazione, premi per anzianità di servizio e anniversario, compensazioni, gratificazioni, pagamenti di bonus, indennità di buonuscita, mance, prestazioni in natura, tantièmes e partecipazioni agli utili, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, ecc.) come pure tutti i proventi compensativi per attività lucrativa di breve durata e a tempo parziale, nonché tutti i proventi compensativi provenienti da assicurazioni (p. es. indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, indennità giornaliera in caso di maternità, indennità giornaliera dell'assicurazione malattia, infortuni, invalidità, ecc.) sono assoggettati all'imposta alla fonte.



4. Quali sono le aliquote d'imposta applicabili?

Aliquote d'imposta applicabili secondo i seguenti tariffari:

- **Tariffa A:** [con (Y) o senza (N) imposta di culto] si applica a persone celibi/nubili o a dipendenti con uno stato civile non precisato
- **Tariffa B:** [con (Y) o senza (N) imposta di culto] si applica a persone coniugate in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa
- **Tariffa C:** [con (Y) o senza (N) imposta di culto] si applica a persone coniugate in cui entrambi i coniugi esercitino un'attività lucrativa in Svizzera o all'estero
- **Tariffa G:** si applica a persone che percepiscono dei proventi compensativi versati dall'assicurazione in aggiunta o in sostituzione del salario ordinario (indipendentemente dal salario assicurato)
- **Tariffa E:** (5%) si applica ai lavoratori i cui proventi lordi sono tassati nell'ambito della procedura di conteggio semplificata per la lotta contro il lavoro in nero (in vigore dal 01.01.2008). L'autorizzazione al conteggio dei salari nella procedura semplificata è conferita dalle casse di compensazione AVS.
- **Tariffa H:** [con (Y) o senza (N) imposta di culto] si applica a persone sole che vivono in comunione domestica con figli e/o con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale
- **Tariffa L:** (4,5%) si applica a frontalieri provenienti dalla Germania, a prescindere dalla nazionalità, che adempiono le condizioni secondo il tariffario A
- **Tariffa M:** (4,5%) si applica a frontalieri provenienti dalla Germania, a prescindere dalla nazionalità, che adempiono le condizioni secondo il tariffario B
- **Tariffa N:** (4,5%) si applica a frontalieri provenienti dalla Germania, a prescindere dalla nazionalità, che adempiono le condizioni secondo il tariffario C
- **Tariffa P:** (4,5%) si applica a frontalieri provenienti dalla Germania, a prescindere dalla nazionalità, che adempiono le condizioni secondo il tariffario H
- **Tariffa Q:** (4,5%) si applica a frontalieri provenienti dalla Germania, a prescindere dalla nazionalità, che adempiono le condizioni secondo il tariffario G

Unioni domestiche registrate:

- Le Tariffe B, C, M e N valgono anche per unioni domestiche registrate (Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, RS 211.231).

Calcolo Tariffa C:

- Per determinare l'aliquota d'imposta nel caso di una persona assoggettata alla Tariffa C, occorre tener conto, in forma forfettaria, del reddito da attività lucrativa del coniuge.

Applicazione della tariffa in caso di più attività lucrative:

- Per determinare l'aliquota d'imposta nel caso di una persona con più rapporti di lavoro contemporaneamente (inclusi i proventi compensativi pagati dalle assicurazioni), i singoli redditi devono essere tassati secondo la tariffa ordinaria dell'imposta alla fonte. Ogni DPI deve determinare l'aliquota di salario lordo:
 - in base al reddito lordo complessivo effettivo, se i proventi sono noti al DPI
 - in base al grado d'occupazione complessivo effettivo di tutte le attività lucrative del lavoratore
 - in base a un grado d'occupazione del 100 per cento, se il grado di occupazione complessivo non viene dichiarato dal lavoratore
 - se, eccezionalmente, l'attività non può essere espressa in un grado di occupazione, il salario mediano (2024: CHF 5.725.-; vedere le basi di calcolo per le aliquote) deve essere utilizzato come reddito determinante per stabilire l'aliquota. Se il salario percepito è superiore al salario mediano, il salario effettivo percepito sarà preso come salario determinante per stabilire l'aliquota



5. Com'è calcolata l'imposta alla fonte?

L'imposta alla fonte si calcola applicando la tariffa corrispondente al salario mensile lordo incluso di tutti gli introiti aggiuntivi (ad es. assegni familiari, ecc.). Nel cantone di Zurigo è in vigore il modello di calcolo mensile. Ciò significa che non vi è nessun aggiustamento e/o compensazione annuale.

6. Chi determina quale tariffa d'imposta alla fonte deve essere applicata?

I DPI devono annunciare le assunzioni dei nuovi dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte, come pure le eventuali modifiche di condizioni da parte dei lavoratori (p. es. matrimonio, divorzio, figli, occupazione del coniuge "sì" o "no", ecc.) all'Ufficio cantonale di tassazione del Canton Zurigo, Dipartimento Imposte alla Fonte. In base ai dati e ai documenti giustificativi forniti dal dipendente, sono i DPI stessi a determinare quale tariffa d'imposta deve essere applicata.

Nel caso in cui le informazioni ricevute dal dipendente non siano chiare e affidabili, i DPI devono applicare le seguenti Tariffe:

- A dipendenti single o a dipendenti con uno stato civile non precisato, si applica la Tariffa A0Y (Y = con imposta di culto)
- A dipendenti coniugati, si applica la tariffa C0Y (Y = con imposta di culto)

Le tabelle tariffarie con le aliquote per la base di calcolo sono disponibili presso l'Ufficio cantonale di tassazione del Canton Zurigo alla seguente pagina Web:

www.zh.ch/quellensteuer *

7. Chi paga l'imposta di culto?

Nell'ambito delle imposte alla fonte, l'appartenenza ad una confessione religiosa determina l'obbligo del pagamento dell'imposta di culto, indipendentemente dal luogo di domicilio. Se la confessione religiosa del dipendente è riconosciuta a livello cantonale, lo stesso ha l'obbligo di pagare l'imposta di culto. Confessioni riconosciute nel cantone di Zurigo:

- Culto Cattolico-romano
- Culto Cattolico-cristiano
- Culto Evangelico-riformato

L'imposta di culto nella determinazione delle aliquote è rappresentata nel seguente modo:

- Y: con assoggettamento all'imposta di culto
- N: senza assoggettamento all'imposta di culto

8. Quando può essere concessa una deduzione per figli?

Sono i DPI a stabilire le deduzioni per i figli nell'applicazione della tariffa. Sono da applicare le seguenti regole:

- figli minorenni sottostanti all'autorità parentale o custodia esercitata dalla persona assoggettata all'imposta alla fonte
- figli maggiorenni che seguono la formazione iniziale, al cui sostentamento provvede principalmente la persona assoggettata all'imposta alla fonte



9. A quali condizioni gli alimenti sono presi in considerazione nella ritenuta d'imposta alla fonte?

Il dipendente assoggettato all'imposta alla fonte con domicilio in Svizzera che versa alimenti per il coniuge e/o per i figli, può richiedere all'autorità fiscale cantonale (Ufficio cantonale di tassazione di Zurigo, Dipartimento Imposte alla Fonte) l'assegnazione delle deduzioni per i figli (ad es. tariffa A2 invece di A0). L'autorità fiscale può riconoscere che si tratti di un caso di rigore nell'ipotesi:

- che il versamento degli alimenti costituisca caso di disagio economico basandosi sul minimo vitale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimenti

Termine ultimo per la richiesta:

- La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 Marzo dell'anno successivo all'anno fiscale

Forma:

- La richiesta deve pervenire per iscritto senza obbligo di forma (non via Email)

Dichiarazione fiscale degli alimenti effettivi versati:

- Le persone assoggettate all'imposta alla fonte che non sono tenute a presentare una dichiarazione d'imposte ordinarie (vedi cifra 13.1. sotto) hanno la possibilità di dichiarare gli alimenti effettivi versati, tramite una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore (vedi cifra 13.2. sotto). La richiesta di tassazione ordinaria ulteriore deve essere inoltrata entro il 31 Marzo dell'anno successivo all'anno fiscale

In situazioni analoghe, è sempre indispensabile ottenere una decisione formale dalle autorità fiscali del cantone di residenza.

10. Quali obblighi devono essere rispettati nella procedura d'imposizione alla fonte?

Obbligo d'informazione da parte della persona assoggettata all'imposta alla fonte:

- Le persone assoggettate all'imposta alla fonte devono fornire ai DPI e alle autorità fiscali tutte le informazioni necessarie per la corretta trattenuta dell'imposta alla fonte. Esse devono tenere presente che la ritenuta d'imposta alla fonte è dedotta dal salario o dal provento compensativo del dipendente
- In specifico, i dipendenti devono cooperare con i DPI comunicando tutte le informazioni necessarie al fine della compilazione corretta del Formulario di annuncio o di modifica di stato per persone assoggettate all'imposta alla fonte

Obbligo di notificazione di modifiche da parte della persona assoggettata all'imposta alla fonte:

- Le seguenti modifiche devono essere comunicate immediatamente ai DPI, affinché gli stessi possano annunciare all'Ufficio cantonale di tassazione i cambiamenti intercorsi al fine di stabilire una corretta trattenuta dell'imposta alla fonte:
 - Ottenimento del permesso di domicilio C
 - Ottenimento del permesso di domicilio C del coniuge
 - Cambiamento dello stato civile (coniugato, separato con sentenza di separazione giudiziaria, divorziato con sentenza di divorzio, unione domestica registrata, ecc.)
 - Nascite di figli
 - Inizio di un'attività lucrativa accessoria salariata o indipendente
 - Inizio e/o cessazione di un'attività lucrativa del coniuge
 - Ottenimento di proventi compensativi (sussidi di disoccupazione, rendite, alimenti ecc.) propri o del coniuge
 - Cambiamento d'indirizzo di domicilio in Svizzera e/o all'estero
 - Cambiamento di confessione



11. Può essere presentata una richiesta correttiva retroattiva nella procedura d'imposta alla fonte?

11.1. Procedura d'imposta alla fonte in via ordinaria

Motivi formali per una richiesta correttiva retroattiva nella procedura d'imposta alla fonte:

- Contestazione all'assoggettamento all'imposta alla fonte
- Errori nella determinazione del reddito imponibile o determinante ai fini di stabilire la corretta aliquota
- Errori derivanti nell'applicazione delle tariffe vigenti

Termine di legge, forma e autorità competente:

- Il termine di legge è fissato al 31 Marzo dell'anno successivo all'anno fiscale
- La richiesta correttiva deve essere inoltrata elettronicamente attraverso il sito Web (ZHServices).
☞ www.zh.ch/quellensteuer, Quellensteuerpflichtige Personen:
«Quellensteuerkorrektur beantragen» *

Riserva:

- L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni di Zurigo si riserva il diritto di avviare una procedura di tassazione ordinaria ulteriore. La persona assoggettata all'imposta alla fonte ha a disposizione 30 giorni per dare il suo consenso ad essere tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore. Se tale consenso non viene concesso entro il termine stabilito di 30 giorni, la ritenuta d'imposta alla fonte è considerata definitiva

11.2. Procedura di revisione in materia di doppia imposizione internazionale

Motivi per una richiesta correttiva nella procedura di revisione internazionale:

- È necessario fornire prova di doppia imposizione internazionale

Termine di legge, forma e autorità competente:

- Il termine di legge è di 90 giorni a decorrere dalla data d'inoltro della notifica della Decisione fiscale estera
- La richiesta deve pervenire per iscritto (non via Email) insieme ai mezzi di prova richiesti
- Insieme alla richiesta correttiva nella procedura di revisione, devono essere presentati i mezzi di prova (Dichiarazione fiscale estera, calendario firmato dal DPI e dalla persona assoggettata all'imposta alla fonte, congiuntamente alla documentazione dettagliata inerente i giorni lavorativi prestati in Svizzera e all'estero, ecc.)
- La richiesta è da inoltrare per posta all'Ufficio cantonale di tassazione del Canton Zurigo, Dipartimento imposta alla fonte



12. L'autorità fiscale può procedere a una correzione a posteriori dell'imposta alla fonte?

In caso di errori nella determinazione del reddito imponibile o determinante ai fini di stabilire la corretta aliquota da parte dei DPI e/o di errori derivanti nell'applicazione delle tariffe vigenti, l'Ufficio cantonale delle imposte alla fonte può esigere, mediante una decisione fiscale, il pagamento dell'imposta alla fonte dovuta negli ultimi 5 anni. Per ciò che concerne gli anni anteriori, l'autorità fiscale si riserva il diritto di avviare una procedura di recupero d'imposta.

13. Cos'è la tassazione ordinaria ulteriore?

13.1. Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

Una persona assoggettata all'imposta alla fonte domiciliata nel Canton Zurigo è soggetta ad una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio se soggiace alle seguenti condizioni:

- Percepisce un reddito annuo lordo superiore a CHF 120'000:
 - Nel caso in cui la persona assoggettata all'imposta alla fonte risieda in Svizzera da meno di un anno, il reddito complessivo lordo è costituito su base di calcolo annuale, ciò significa che si determina in funzione del reddito lordo calcolato su 12 mesi
Le eventuali entrate straordinarie non sono considerate su base di calcolo annuale
 - Nel caso in cui la persona assoggettata all'imposta alla fonte sia coniugata, e uno dei due coniugi supera il reddito lordo complessivo di CHF 120'000, entrambi i coniugi sono soggetti ad una tassazione ordinaria ulteriore
 - La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. La tassazione ordinaria ulteriore permane anche nel caso in cui, negli anni successivi, il contribuente non percepisca un reddito lordo superiore a CHF 120'000 annui
 - Nel caso di tassazione ordinaria il DPI deve tuttavia continuare a prelevare l'imposta alla fonte; essa è computata, senza interessi, sull'imposta ordinaria sostitutiva
- Se desidera un rimborso dell'imposta preventiva (IP), se è un lavoratore autonomo o se i proventi non sono assoggettati all'imposta alla fonte (ad es. redditi su titoli, redditi immobiliari, ecc.) che ammontino a minimo CHF 3'000; e/o un patrimonio imponibile che ammonta a minimo CHF 80'000 (per persone singole) o che ammonta a CHF 160'000 (per persone coniugate) si deve procedere come segue:
 - Le persone assoggettate all'imposta alla fonte, che sottostanno alle condizioni menzionate sopra, devono fare richiesta di una tassazione ordinaria ulteriore all'Ufficio cantonale di tassazione del Canton di Zurigo, Dipartimento imposta alla fonte. La richiesta di tassazione ordinaria ulteriore deve essere inoltrata entro la fine di marzo dell'anno successivo
 - La richiesta deve essere inoltrata elettronicamente attraverso il sito Web (ZHServices).
www.zh.ch/quellensteuer, Quellensteuerpflichtige Personen: «Nachträgliche ordentliche Veranlagung beantragen» *
 - La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. La tassazione ordinaria ulteriore permane anche nel caso in cui non vi siano proventi sottoposti all'imposta preventiva
 - Nel caso di tassazione ordinaria il DPI deve tuttavia continuare a prelevare l'imposta alla fonte; essa è computata, senza interessi, sull'imposta ordinaria sostitutiva
 - L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni di Zurigo si riserva il diritto di avviare una procedura di tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio



13.2. Richiesta di tassazione ordinaria ulteriore per persone assoggettate all'imposta alla fonte con domicilio in Svizzera

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte che sono domiciliate nel Canton Zurigo, le quali non sono tassate d'ufficio secondo la procedura ordinaria ulteriore (vedi cifra 13.1), hanno la possibilità di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore:

- La richiesta può essere fatta senza indicare un motivo concreto
- Tale richiesta è particolarmente necessaria per:
 - ottenere una parità di trattamento tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e le persone tassate secondo la procedura ordinaria
 - richiedere una restituzione dell'imposta preventiva se le condizioni secondo la cifra 13.1 non sono adempiute
 - far valere le spese deducibili, per ridurre il carico fiscale, le quali non vengono considerate nelle tariffe dell'imposta alla fonte; o che vengono tenute in conto solo su base forfettaria. Tali spese consistono in:
 - Spese professionali effettive
 - Spese di formazione e di perfezionamento
 - Versamenti nel 2° pilastro e nel pilastro 3a
 - Spese per la cura dei figli prestata da terzi
 - Pagamenti di alimenti e prestazioni di sostegno
 - Spese di malattia e d'invalidità
 - Interessi passivi su debiti
 - Donazioni

Termine:

- Il termine di legge è fissato al 31 Marzo dell'anno successivo all'anno fiscale
- Il termine è inderogabile, in caso di inosservanza la richiesta è rigettata

Forma:

- La richiesta deve essere inoltrata attraverso il sito Web (ZHServices).
☞ www.zh.ch/quellensteuer, Quellensteuerpflichtige Personen:
«Nachträgliche ordentliche Veranlagung beantragen» *
- Se la richiesta non è presentata nella forma prescritta, viene concesso un termine di 10 giorni per eseguire la rettifica. In caso di mancato rispetto del termine prorogato, la richiesta è rigettata

Conseguenze:

- Una richiesta presentata nella forma prescritta ed entro il termine di legge non può più essere ritirata
- In caso di adempimento delle condizioni per ottenere una tassazione ordinaria ulteriore; la tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. La stessa permane anche nel caso non vengano fatte valere spese deducibili, restituzione imposta preventiva, ecc. L'imposta alla fonte viene computata, senza interessi, all'imposta ordinaria



13.3. Richiesta di tassazione ordinaria ulteriore per persone assoggettata all'imposta alla fonte, residenti all'estero

Persone assoggettate all'imposta alla fonte con residenza all'estero, possono presentare una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore. Tale richiesta è necessaria in particolare per far valere le spese deducibili che non vengono considerate nelle tariffe; o vengono considerate solo su base forfettaria (vedi cifra 13.2). Devono dimostrare quanto segue:

- almeno il 90% dei proventi mondiali della famiglia è assoggettato all'imposta in Svizzera (cosiddetti "quasi residenti")
- la situazione è paragonabile a quella di una persona domiciliata in Svizzera
- ci siano delle deduzioni che, secondo convenzione di doppia imposizione, devono essere assunte dallo Stato in cui si esercitata l'attività lucrativa

Termine:

- Il termine di legge è fissato al 31 Marzo dell'anno successivo all'anno fiscale
- Il termine è inderogabile, in caso di inosservanza la richiesta è rigettata

Forma:

- La richiesta deve essere inoltrata attraverso il sito Web (ZHServices).
☞ www.zh.ch/quellensteuer, Quellensteuerpflichtige Personen:
«Nachträgliche ordentliche Veranlagung beantragen» *
- Deve essere indicato un recapito postale in Svizzera
- Se la richiesta non è presentata nella forma prescritta, viene concesso un termine di 10 giorni per eseguire la rettifica. In caso di mancato rispetto del termine prorogato, la richiesta è rigettata

Conseguenze:

- Una richiesta presentata nella forma prescritta ed entro il termine di legge non può più essere ritirata
- L'imposta alla fonte è computata, senza interessi, sull'imposta ordinaria sostitutiva
- La richiesta deve essere ripresentata ogni anno

14. Passaggio dall'imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria

Una persona assoggettata all'imposta alla fonte con domicilio in Svizzera, passa alla procedura di tassazione ordinaria qualora:

- ottenga il permesso di domicilio C
- contragga matrimonio con una persona titolare di un permesso di domicilio C o di cittadinanza svizzera

L'imposta alla fonte decade a decorrere dal mese successivo al rilascio del permesso di domicilio C o al matrimonio. L'imposta alla fonte pagata è computata, senza interessi, sull'imposta ordinaria



15. Passaggio dalla tassazione ordinaria all'imposizione alla fonte

Una persona con domicilio in Svizzera assoggettata all'imposta ordinaria, torna ad essere assoggettata all'imposta alla fonte con:

- la separazione di fatto o legale o con il divorzio dal coniuge titolare di un permesso di domicilio C o di cittadinanza svizzera

L'imposta alla fonte rientra in vigore a decorrere dal mese successivo alla separazione di fatto o legale o del divorzio. La tassazione ordinaria ulteriore permane e si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. L'imposta ordinaria, come pure l'imposta alla fonte pagate, sono computate senza interessi, sull'imposta ordinaria totale dovuta.

- In caso di morte del coniuge titolare di un permesso di domicilio C o di cittadinanza svizzera

I coniugi sono tassati secondo la procedura di tassazione ordinaria congiunta fino al giorno del decesso. A partire dal giorno successivo a quello del decesso, il coniuge superstite è tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore per il resto dell'anno. La tassazione ordinaria ulteriore permane e si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

16. Dove posso ottenere ulteriori chiarimenti e informazioni?

Ulteriori chiarimenti e informazioni sono forniti dall'Ufficio cantonale di tassazione del Canton Zurigo, Dipartimento imposta alla fonte, Bändliweg 21, casella postale, 8090 Zurigo

- Internet: www.zh.ch/quellensteuer *
- E-mail: quellensteuer@ksta.zh.ch
- Telefono +41 (0)43 259 37 00

* I link del sito web sono in tedesco, in linea con la lingua di redazione del sito stesso.